



COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 112 del 09/06/2026	OGGETTO: ORDINANZA DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI – ANNO 2026.
--	--

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile e di Pubblica Sicurezza,

Premesso che il D. Lgs. N. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”, all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto, all’art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di detta Autorità;

Preso atto del D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25 maggio 2026 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 01/06/2026 avente ad oggetto la: “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019.”, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha decretato, per l’anno in corso, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, ai sensi e per gli effetti della Legge 353/2000, della L.R.38/2016 e della L.R. 53/2019, dal 15 giugno 2026 al 15 settembre 2026 e in particolare l’articolo 8, rubricato “Osservanza delle norme” che stabilisce expressis verbis: “1. Al fine di promuovere la conoscenza e l’osservanza delle norme, i Sindaci, in qualità di autorità di Protezione Civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita Ordinanza comunale, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e a promuovere, attraverso la Polizia Municipale, la verifica del rispetto delle azioni preventive citate nonché della vincolistica derivante dalle disposizioni di cui all’art. 10 della L. 353/2000”;

Considerato che, anche nella corrente stagione estiva, persistono condizioni climatiche tipicizzate da calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche acuendo il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d’ogni genere;

Appurato lo stato di abbandono in cui versano gli appezzamenti di terreno di proprietà privata, ricadenti nel territorio comunale, infestati da vegetazione spontanea;

Ravvisata la necessità di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e la bonifica dei terreni incolti al fine di evitare il rischio di incendi nonché di adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

Vista/i:

- la Legge Regionale Puglia n. 38/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” ed in particolare, gli obblighi e le prescrizioni ivi contenute;
- la Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- il D. Lgs. N. 3267/1923 che dispone in ordine al regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e s.m.i.;
- il “Piano Regionale Puglia di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi Boschivi” approvato con DGR n. 758/2023;
- l’art. 54 del T.U.E.L. n° 267/2000;



RENDE PUBBLICO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299/2026 - "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" nel periodo 15 giugno 2026 / 15 settembre 2026, fatta salva la possibilità di proroghe in funzione dell'andamento meteo- climatico, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

ORDINA

- *IL RISPETTO* di tutte le norme riportate nella L.R. n. 38 del 12/12/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" e nel D.P.G.R. n. 334/2026 - "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019", che qui si intende integralmente richiamata; nello specifico è tassativamente vietato, ai detentori a qualsiasi titolo e/o ai proprietari di terreni ed aree adiacenti a quelle boscate di:
 1. accendere fuochi di ogni genere;
 2. far brillare mine o usare esplosivi;
 3. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 5. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 6. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 7. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 8. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 9. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 10. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

ORDINA, altresì, ai proprietari di terreni, o detentori a qualsiasi titolo, di aree adiacenti e/o di interfaccia a quelle boscate, di provvedere alla pulizia dei terreni da erbacce, arbusti, ecc..., al fine di prevenire il propagarsi di incendi, rimandando, in caso di inottemperanza, alle sanzioni previste art. 7-bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) dalla L.R. 38/2016 Art. 12 "...per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza...", come meglio di seguito specificate, ed ogni altra specifica espressamente indicata nel vigente D.P.G.R. n. 334/2026 e non riportata nel presente atto, al fine di prevenire il prorogarsi di incendi, oltreché la previsione di interventi sostitutivi in danno, ove, in caso di inadempimento, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli interventi necessari per la messa in sicurezza, con addebito integrale delle spese sostenute ai soggetti obbligati, ai sensi della normativa vigente.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

DI CONFERMARE il periodo dal 15 giugno 2026 al 15 settembre 2026 lo stato di allertamento.

SANZIONI E VIGILANZA:

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste ai divieti e alle prescrizioni della L.R. n. 38/2016 (Sanzioni- art. 12) oltre a quanto



previsto dall'art. 10 della Legge 353/2000 (ivi incluse le sanzioni penali) consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14, così di seguito meglio dettagliate:

- Da €. 500 a €. 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potatura e pulizie delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- Da €. 1.000 a €. 5.000 per chi effettua, fuori dei casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- Da €. 1.000 a €. 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla citata L.R. n. 38/2016;
- Da €. 250 a €. 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- Da €. 1.000 a €. 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia competenti per territorio, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza.

RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili per l'inosservanza della presente Ordinanza, e quant'altro disposto in materia, ai sensi degli artt. 449 e 650 C.P. Rimangono impregiudicati i reati previsti dagli artt. 423 e 423 bis del C.P.

INVITA

I cittadini a collaborare nelle attività di segnalazione di situazioni di pericolo al **numero unico di emergenza 112**, per:

- Vigili del Fuoco
 - Carabinieri
- mentre per la
- Polizia Locale al numero 080 4448014

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di Cisternino e sulla home page del sito istituzionale e trasmessa ai competenti Organi istituzionali.

AVVERTE

CHE Contro la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso, nel termine di 60 gg, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

PERRINI LORENZO / Namirial S.p.A./02046570426
(atto firmato digitalmente)